

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**OGGETTO:** Approvazione della "Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della Legge del 28/12/2015 n. 208." Approvazione del budget assunzionale definitivo dell'anno 2017.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro"* per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presa d'atto*"

*dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";*

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

**PRESO ATTO** che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 recante *"Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 26 novembre 2014 n. U0412 recante *"Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 22 febbraio 2017 n. U00052 recante *"Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario regionale";*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 28 giugno 2017 n. U00243 recante *"Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017";*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 7 luglio 2017 n. U00288 recante *"Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00052/2017 concernente "Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 14 settembre 2017 n. U00412 recante "Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto *"Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»"*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, recante *"Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità"*;

**VISTO** l'art. 1 comma 541 e ss. della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208– Legge di stabilità per l'anno 2016, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e per come successivamente previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 12 novembre 2015 n. U00539 recante *"Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018. Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125"*; così come modificato dal successivo;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 28 aprile 2016 n. U00140 recante *"Approvazione della nuova procedura per la verifica delle modalità di assunzione del personale del SSR"*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n.U00154 recante *"Integrazioni e modificazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 recante "Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125"*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n. U00156 recante *"Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario"*

*Regionale- approvazione nuove modalità del sistema di autorizzazione e di controllo”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 18 luglio 2016 n. U00238 recante *“Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 c. 543 della legge n. 208 del 28/12/2015”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 6 dicembre 2016 n. U00385 recante *“Decreto del Commissario ad acta del 7 agosto 2015 n. U00402- Autorizzazione proroga contratti a tempo determinato”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 23 dicembre 2016 n. U00403 recante *“Approvazione del budget assunzionale per l'anno 2016 e per l'anno 2017 per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale- autorizzazione all'indizione delle procedure selettive di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015, modificato dal Decreto n. U00154 del 12 maggio 2016 e all'indizione di concorsi pubblici straordinari per titoli ed esami, con la previsione di riserva di posti ai sensi dell'art. 1 comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e del Decreto del Commissario ad acta n. U00238 del 18 luglio 2016” e s.m.i.;*

**VISTA** la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017 recante *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;*

**RICHIAMATI** i contenuti dei Protocolli in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del SSR, siglati tra la Regione Lazio e le OO.SS. in data 16 luglio 2015 e in data 22 giugno 2016;

**CONSIDERATO** che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella “A” con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004, tramite l'invio, con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell'1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale previsto dalla normativa vigente conseguendo l'obiettivo di riduzione

della spesa per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015 come si evince dai verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA dell'8 luglio 2014, del 24 marzo 2015 e del 28 marzo 2017;

**CONSIDERATO** che la Regione con il sopra richiamato Decreto del Commissario ad acta n. U00403/2016 ha dato avvio alla procedura di stabilizzazione del personale avente i requisiti di cui al DPCM del 6 marzo 2015 e alle procedure concorsuali straordinarie di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che la legge regionale n.4 del 2 maggio 2017 recante *"Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale"* ha disposto, all'art. 1, comma 1 lett. a) che *"Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale"* e che, pertanto, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito dei controlli previsti dai Decreti commissariali sopra citati e in particolare per quanto attiene la verifica del rispetto delle disposizioni statali, regionali e del Commissario ad acta in materia di assunzione di personale e di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, non dovranno più considerare come necessaria la preventiva autorizzazione regionale all'assunzione, mantenendosi tuttavia la necessità del rispetto delle restanti disposizioni statali e regionali e prevedendo sin d'ora che il mancato rispetto di tali norme determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle conseguenti responsabilità sia in capo al soggetto che abbia reso una dichiarazione mendace sia in capo alle strutture amministrative e vertice delle Aziende;

**CONSIDERATO** opportuno in ragione delle intervenute novelle legislative, sia a livello di legge di statale che a livello di legge regionale, che hanno apportato notevoli e rilevanti modificazioni al sistema regionale delle procedure di stabilizzazione e delle procedure concorsuali straordinarie, predisporre un unico atto che raccolga e comprenda, con i necessari e conseguenti correttivi, tutti gli atti commissariali in materia, al fine di individuare, definire, chiarire le competenze, le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che l'autorizzazione prevista dai commi 73-76 dell'art. 1 della Legge regionale n. 14 del 14 agosto 2008, abrogati dalla Legge regionale n.4/2017 era funzionale al previgente sistema delle autorizzazioni in parziale deroga al blocco del turn over, concesse in base alle singole e specifiche richieste delle Aziende e che in seguito all'adozione del Decreto del Commissario ad acta n. U00156 del 12/05/2016 è stato approvato il nuovo sistema di autorizzazione all'assunzione basato sull'attribuzione, con apposito atto commissariale, a ciascuna Azienda di un determinato budget assunzionale, sulla base degli appositi piani di fabbisogno del personale e delle successive valutazioni da parte dei competenti uffici regionali, in collaborazione con le direzioni strategiche aziendali e che nell'attribuzione del budget è individuato sia il valore finanziario attribuito sia la tipologia di personale da assumere;

**CONSIDERATO** che la novella legislativa, nel confermare le competenze del Commissario ad acta, interviene su una norma connessa a un previgente sistema di gestione del personale e che la stessa non preclude o limita né le competenze commissariali né le competenze e le responsabilità, previste e tutelate dalla Costituzione, della Regione in materia di programmazione sanitaria, in quanto soggetto responsabile della corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza così come del corretto funzionamento delle strutture assistenziali;

**CONSIDERATO** che l'art. 2 comma 83 della legge del 23 dicembre 2009 n. 191 prevede che *"il Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale"*;

**CONSIDERATO** inoltre che secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina dei Piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario è espressione del potere sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 Cost. (*ex multis*, sentenze n. 250 del 2009 e n. 43 del 2004 ) e che la nomina di un Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata è volta a soddisfare *«la necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual è quello alla salute»*;

**CONSIDERATO** opportuno specificare anche, nel rispetto di quanto statuito dalla Corte costituzionale, che l'esercizio del potere di cui all'art. 120, secondo

comma, Cost. non può modificare l'ordine delle attribuzioni, né creare nuovi tipi di atti legislativi di competenza di organi che non hanno funzioni legislative;

**CONSIDERATO** che sempre in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica e che costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (*ex multis* Corte costituzionale sentenze n. 278/2014, n. 227/2015, n.266/2016);

**CONSIDERATO** opportuno evidenziare che, anche in assenza della specifica e speciale normativa in tema di rientro dal disavanzo sanitario, spetta alla Regione il diritto e il contestuale obbligo di gestione complessiva del SSR, in quanto soggetto titolare della potestà e delle competenze in ambito sanitario così come in quanto soggetto responsabile nei confronti degli organi statali ed europei della corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza e che tale potere gestionale è esercitato tramite specifiche procedure di vigilanza, controllo, verifica, intervento nei confronti delle Aziende sanitarie;

**CONSIDERATO** pertanto necessario prevedere uno specifico sistema di autorizzazione all'assunzione finalizzato a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni assunzionali aziendali nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento statale e regionale, in particolare modo per quanto attiene alla pianificazione e programmazione dell'attività di assistenza sanitaria e di erogazione delle prestazioni, all'equilibrio economico-finanziario, alla partecipazione delle Aziende al complessivo processo di finanza pubblica, individuando tale sistema nel modello della attribuzione del budget assunzionale da parte della Regione a ciascuna Azienda, distinto per valore economico e per tipologia di personale;

**CONSIDERATO** necessario specificare, inoltre, nell'ambito del più generale processo di formazione e definizione del budget assunzionale e dell'individuazione dei profili, la procedura per la richiesta di autorizzazione al conferimento di incarico di Direttore di struttura complessa e la successiva fase di valutazione e di autorizzazione regionale, in considerazione della rilevanza della figura del Direttore quale soggetto fondamentale per l'efficace gestione delle risorse disponibili secondo una logica di programmazione, pianificazione delle attività e di conseguente attuazione nonché per garantire il raggiungimento degli obiettivi disposti dalla Regione e anche al fine di poter

assicurare una stabile e continua direzione in strutture di particolare rilevanza strategica nell'ambito delle organizzazioni aziendali;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. prevede, rispettivamente al comma 1 e al comma 2, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico o incarichi di natura dirigenziale ad esperti di provata competenza e che appare opportuno specificare, nell'ambito del più generale processo di formazione e definizione del budget assunzionale e dell'individuazione dei profili, la procedura per la richiesta di autorizzazione al conferimento di tali tipologie di incarico;

**CONSIDERATO** opportuno, pertanto, approvare una apposita regolamentazione della procedura autorizzativa all'assunzione, della disciplina delle contestazioni nei confronti dei Direttori Generali, della procedura di stabilizzazione di cui al più volte citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 nonché delle procedure concorsuali straordinarie di cui al comma 543 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e per come successivamente previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, per come meglio descritta e rappresentata nel documento denominato *"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della Legge del 28/12/2015 n. 208."*, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che successivamente all'approvazione dei Decreti commissariali n. U00403/2016, n. U00406/2017, sono pervenuti dei rilievi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Sanità in merito al numero e alla tipologia di personale autorizzato e che in seguito a numerose interlocuzioni si è pervenuto, con il Verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA del 4 aprile 2017, alla condivisione delle unità di personale per cui è possibile procedere;

**CONSIDERATO** pertanto necessario prendere atto dei rilievi del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA di cui al verbale del 4 aprile 2017 per come già effettuato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00288/2017 e con il Decreto del Commissario ad acta n. U00412/2017 e con il successivo Decreto del Commissario ad acta n. U00412/2017 e, per l'effetto, approvare il budget assunzionale definitivo per l'anno 2017 suddiviso per ciascuna Azienda ed Ente del SSR, per come rappresentato dalle tabelle in allegato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CONSIDERATO** opportuno precisare, inoltre, che, con il sopra richiamato Decreto del Commissario ad acta n.U00 243/2017, la Regione e le Aziende ed Enti del SSR hanno stipulato l'accordo in merito al budget complessivo da assegnare per l'anno 2017, comprensivo pertanto del costo del personale e che sulla base di tale budget, unitamente alle risultanze del Verbale del 4 aprile 2017, sarà predisposto l'apposito atto regionale di suddivisione del budget e di individuazione dei profili autorizzati;

**CONSIDERATO** opportuno, altresì, precisare che il budget assunzionale attribuito a ciascuna Azienda così come la tipologia di personale attribuito potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni, integrazioni in considerazione di ulteriori valutazioni da parte del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, delle risultanze dell'attività di sviluppo della metodologia di valutazione dei piani del fabbisogno di personale, di mutate esigenze della programmazione sanitaria regionale, della rete dell'assistenza, di novelle legislative in materia, di disposizioni da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle norme di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, del Decreto Legislativo n.75 del 25 maggio 2017 e in merito allo stato delle diverse procedure di stabilizzazione e di concorso avviate così come in considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per l'anno 2018, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del SSR e delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria;

**CONSIDERATO** opportuno richiamare espressamente quanto rappresentato con i precedenti decreti in merito alla prevalenza dell'istituto dello scorrimento di graduatoria e per la precisione:

- l'orientamento giurisprudenziale in merito alla prevalenza dello scorrimento di graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, prevede che l'amministrazione possa procedere con il

concorso se manifesta chiaramente le motivazioni per cui intende bandire i concorsi, così come statuito dall'Adunanza Plenaria n. 14 del 28/7/2011 e che tale principio non è applicabile nei confronti delle procedure di stabilizzazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015;

- il recente orientamento giurisprudenziale in merito alla prevalenza dell'istituto della mobilità rispetto all'istituto dello scorrimento della graduatoria e la necessità pertanto di garantire una celere conclusione delle procedure di selezione mediante l'indizione di bandi che comprendano già l'assunzione mediante mobilità e successivamente mediante concorso, evitando una non efficace frammentazione delle procedure di selezione;
- l'avvio delle procedure concorsuali straordinarie ex art. 1 comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 costituisce esatto adempimento di una previsione di legge, pur in presenza di una ulteriore proroga delle graduatorie di concorso pubblico al 31/12/2017 che riguarda anche le graduatorie di concorso delle Aziende ed Enti del SSR, salvo eventuali novelle legislative in materia;
- tale adempimento vincola l'Amministrazione regionale e le Aziende ed enti del S.S.R. all'indizione delle procedure concorsuali entro il 31/12/2018 e che tale mancato avvio potrebbe determinare una eventuale responsabilità in capo alle strutture regionali per non aver dato seguito, nei termini indicati a tale previsione di legge, che costituisce come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute nel verbale del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA del 28 luglio 2016 - "*un obbligo di legge non suscettibile di valutazione discrezionale da parte della Regione*";
- la suddetta indizione delle procedure concorsuali è finalizzata al necessario rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di organizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni lavorative e di tutela del benessere psico-fisico dei lavoratori, che è posta, nell'ambito della gerarchia delle fonti, in una posizione preminente rispetto alle disposizioni in materia di scorrimento di graduatoria e di eventuale prevalenza di tale procedura rispetto all'indizione di procedure concorsuali, atteso che il legislatore ha individuato quale modalità di attuazione delle sopra richiamate disposizioni l'indizione di procedure concorsuali, denominate per l'appunto straordinarie;
- il disposto dell'art.1 comma 543 ha carattere di *lex specialis* rispetto alla normativa generale in materia di scorrimento di graduatoria, anche in considerazione del limitato periodo di vigenza e delle motivazioni poste a base dello stesso e che l'applicazione del medesimo costituisca, per come richiamato dal citato verbale del Tavolo tecnico per la verifica degli

adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA del 28 luglio 2016, per la Regione anche un adempimento legato alle disposizioni del piano di rientro, aventi le suddette carattere di specialità oltre a essere espressione del potere sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 della Costituzione;

**CONSIDERATO** inoltre disporre che i Decreti Commissariali n. U00539/2015, n.U00140/2016,n.U00154/2016,n.U00156/2016,n.U00403/2016,n.U00406/2016 e n. 72/2017, rimangono validi per le sole parti non modificate o non integrate dal presente decreto commissariale;

**RITENUTO** pertanto di approvare il documento denominato *“Procedura autorizzativa per l’assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d’incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge del 28/12/2015 n. 208.”* allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** inoltre di prendere atto dei rilievi del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA di cui al verbale del 4 aprile 2017 per come già effettuato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00288/2017 e con il successivo Decreto del Commissario ad acta n. U00412/2017 e, per l’effetto, approvare il budget assunzionale definitivo per l’anno 2017 suddiviso per ciascuna Azienda ed Ente del SSR, per come rappresentato dalla tabella in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;


**RITENUTO** infine di prevedere che con separato atto, a cura della struttura regionale, sia indicata e specificata l’area, il ruolo, la disciplina, il profilo delle unità da assumere così come delle modalità assunzionali;

## DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare il documento denominato *"Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della Legge del 28/12/2015 n. 208."*, allegato (all. n.1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dei rilievi del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA di cui al verbale del 4 aprile 2017 per come già effettuato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00288/2017 e con il successivo Decreto del Commissario ad acta n. U00412/2017 e, per l'effetto, approvare il budget assunzionale definitivo per l'anno 2017 suddiviso per ciascuna Azienda ed Ente del SSR, per come rappresentato dalla tabella in allegato (all. n. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre che il budget assunzionale attribuito a ciascuna Azienda così come la tipologia di personale attribuito potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni, integrazioni in considerazione di ulteriori valutazioni da parte del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, delle risultanze dell'attività di sviluppo della metodologia di valutazione dei piani del fabbisogno di personale, di mutate esigenze della programmazione sanitaria regionale, della rete dell'assistenza, di novelle legislative in materia, di disposizioni da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle norme di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, del Decreto Legislativo n.75 del 25 maggio 2017 e in merito allo stato delle diverse procedure di stabilizzazione e di concorso avviate così come in considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per l'anno 2018, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del SSR e delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria;
4. di prevedere che con separato atto, a cura della struttura regionale, sia indicata e specificata l'area, il ruolo, la disciplina, il profilo delle unità da assumere così come delle modalità assunzionali;
5. di disporre che i Decreti Commissariali n. U00539/2015, n.U00140/2016,n.U00154/2016,n.U00156/2016,n.U00403/2016,n.U00406/2016 e n. 72/2017, rimangono validi per le sole parti non modificate o non integrate dal presente decreto commissariale;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

  
Nicola Zingaretti

*Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.*

*Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della Legge del 28/12/2015 n. 208 e successive modifiche e integrazioni*

## 1. Il budget assunzionale: principi e aspetti generali

Nell'ambito della nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale, la Regione, con il DCA n. U00156/2016, ha approvato un sistema di autorizzazione e controllo delle assunzioni di personale che, nel superare il precedente sistema della deroga parziale al blocco del turn over, individua nella definizione e attribuzione del budget assunzionale aziendale la nuova modalità di reclutamento del personale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, tra cui in particolare l'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., che prevede il vincolo dell'1,4% del costo del personale per l'anno 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004.

Il budget, nel suo valore complessivo, è destinato sia alle nuove assunzioni di personale, secondo le modalità indicate nel citato DCA n. U00156/2016, sia alle "stabilizzazioni" di personale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e ai Decreti del Commissario ad Acta n. U00539/2015 e n. U000154/2016 nonché alle procedure concorsuali straordinarie di cui all'articolo 1 comma 543 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i. e al DCA n. U00238/2016.

Il budget è altresì dedicato alle altre procedure di stabilizzazione previste dall'ordinamento, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari, della programmazione regionale, della rete dell'assistenza e a seguito dell'emanazione dei necessari atti di regolamentazione e di direzione da parte delle competenti strutture regionali e commissariali.

Il valore di ciascun budget aziendale complessivo è determinato nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione e pianificazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i. e in generale nel rispetto delle precipue competenze e responsabilità della Regione in ambito sanitario.

Il budget annuale si inserisce nella più ampia cornice economico-finanziaria dei Piani Assunzionali Triennali, costituiti dai singoli Piani Assunzionali Annuali e da un riepilogo complessivo, redatti in coerenza con i parametri di cui alle Linee Guida regionali per la determinazione delle dotazioni organiche e con le disposizioni previste dalla Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale.

I Piani Assunzionali Triennali, inoltre possono subire modifiche e/o integrazioni a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali relative ai criteri di determinazione del fabbisogno di personale, che attualmente risultano in corso di predisposizione, sia delle ulteriori previsioni contenute nei Piani di Rientro aziendali, previsti dall'art.1, comma 528, della Legge di Stabilità 2016 e dai successivi interventi legislativi. I Piani Assunzionali Triennali terranno anche conto delle eventuali azioni di risparmio poste in essere dalle aziende per la riduzione dei costi sostenuti per sopperire ad eventuali carenze di personale (Prestazioni sggjuntive; Consulenze Sanitarie e Consulenze non Sanitarie; Altri Servizi Sanitari e non Sanitari da privato)

Il budget attribuito è costituito dalla indicazione del valore economico spettante a ciascuna Azienda, sia nel suo complesso sia distinto per area e dalla specifica indicazione del profilo autorizzato; in caso di attribuzione del solo valore economico l'Azienda interessata non può procedere con le assunzioni in assenza di esplicita identificazione dei profili autorizzati, con

la conseguente applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia nel caso proceda ugualmente ad assumere.

La struttura commissariale provvede con apposito decreto all'approvazione del budget assunzionale complessivo, nel rispetto e in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale, con gli obiettivi attribuiti dalla Regione, con i vincoli economico-finanziari esistenti, con la programmazione strategica aziendale, con l'Atto aziendale e in raccordo con le altre strutture regionali interessate.

Il decreto commissariale prevede anche che con separato atto, a cura della struttura regionale, sia indicata e specificata l'area, il ruolo, la disciplina, il profilo delle unità da assumere così come delle modalità assunzionali.

L'atto da adottare a cura delle strutture regionali costituisce attuazione ed esecuzione di quanto disposto con il citato decreto commissariale che rimane l'atto vincolante e unico, in vigenza del Piano di rientro e del commissariamento, in merito alla definizione e attribuzione del budget assunzionale.

Tale atto dispositivo è adottato nel pieno rispetto di quanto disposto dal decreto commissariale di approvazione del budget, sia per quanto attiene alla valorizzazione economica sia per quanto attiene alla definizione dei profili autorizzati così come per le modalità d'assunzione.

Gli eventuali atti di integrazione e/o di modificazione oltre a dover essere esaustivamente motivati saranno assunti di norma due volte nel corso dell'anno di riferimento, al fine di dare concreta e piena attuazione dei principi di programmazione e pianificazione posti a base dello stesso.

In caso di assegnazione del budget nel corso del primo trimestre dell'anno, l'Azienda che non ha completato il processo assunzionale entro il 31 dicembre dell'anno deve redigere dettagliata relazione in merito alle cause di tale inadempimento. La Direzione regionale competente valuta la suddetta relazione provvedendo o:

- 1) a confermare il budget non utilizzato anche per l'anno successivo;
- 2) a riattribuirlo alle altre Aziende, tenendo conto dei profili non assunti e del ruolo dell'Azienda nell'ambito della rete dell'assistenza.

Il budget non utilizzato e riconfermato deve essere utilizzato per i profili preventivamente autorizzati, senza alcuna possibilità di spostamento su altre e diverse figure professionali; la riassegnazione del budget è comunque sempre effettuata nel rispetto dell'equilibrio

economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i..

In caso di assegnazione del budget nel corso del secondo trimestre dell'anno, qualora il budget non utilizzato si riferisca a dei profili da assumere mediante la procedura di mobilità nazionale si applica quanto sopra esposto; in caso in cui la procedura di individuazione dei soggetti da assumere preveda l'espletamento di una procedura concorsuale, l'Azienda predispone apposita e dettagliata relazione e in base a tale atto la Direzione regionale competente può provvedere alla riassegnazione del budget per l'anno successivo, sempre nel rispetto dei profili preventivamente autorizzati, dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, degli obiettivi del Piano di Rientro, della rete dell'assistenza, della programmazione regionale in ambito sanitario, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di organizzazione e di personale del SSR nonché dell'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.

In caso di mancata riconferma del budget o qualora l'Azienda non riesca a completare la procedura d'assunzione per i profili interessati dalla riassegnazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, la Direzione regionale competente provvede a ridurre il budget assegnato per l'anno in misura corrispondente all'importo non utilizzato e in caso di gravi inadempienze provvede alla riduzione di un ulteriore 10%, suddiviso tra tutti i profili autorizzati, oltre all'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di responsabilità della direzione strategica aziendale.

Il budget attribuito deve essere compreso dalla Azienda nell'ambito del proprio costo del personale e del budget complessivo attribuito dalla Regione; il costo per il personale deve essere iscritto nei relativi conti all'atto della sua formazione ma deve essere previsto in tutti i documenti di programmazione dell'Azienda a partire dalla data di attribuzione dello stesso. Il budget assegnato ma non speso per l'anno di riferimento è compreso nei documenti contabili e finanziari dell'anno successivo ma deve essere tenuto distinto rispetto al budget previsto per tale anno.

Il budget assunzionale è destinato esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato con le modalità previste dall'ordinamento e dalle disposizioni commissariali e regionali.

In caso di assunzioni di personale mediate la mobilità regionale da Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e qualora ciò comporti una nuova spesa a carico dell'Azienda e la stessa non sia stata prevista nei documenti programmatici o negli atti di attribuzione del budget, l'Azienda ne darà analitica informazione alla Regione che, dopo le opportune valutazioni, provvederanno a una variazione, in negativo o in positivo, del budget attribuito per l'anno di riferimento o per l'anno successivo.

L'utilizzo di personale proveniente da altre Amministrazioni non appartenenti al SSR non costituisce una modalità di utilizzo del budget per un periodo di due anni dal 1° gennaio 2018. L'Azienda deve comunque dare analitica informazione in merito alle ragioni e alle necessità di tale utilizzo.

L'utilizzo di personale oltre il richiamato biennio incide sul budget assunzionale sino alla data di conclusione del rapporto giuridico.

Le assunzioni possono essere progressive anche in considerazione dei vincoli economico-finanziari del SSR così come dei vincoli posti dall'ordinamento.

La gestione delle procedure concorsuali e di stabilizzazione è improntata ai principi di efficacia, efficienza, selettività, imparzialità semplificazione e trasparenza.

I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web aziendale.

Sono pubblicati sul BURL e sul sito web aziendale i calendari di convocazione per le prove scritte e per la prova orale.

## 1.2 L'approvazione del budget assunzionale

La procedura per l'approvazione del budget assunzionale è la seguente:

1. Le Aziende predispongono il Piano del fabbisogno a valenza triennale e il Piano annuale, che costituisce la specificazione per l'anno di riferimento del Piano del fabbisogno triennale; nell'ambito di tale Piano le Aziende indicano le carenze d'organico, il personale cessato nell'anno precedente, le cessazioni previste, il loro fabbisogno triennale e annuale, le unità di cui necessitano, analiticamente individuate, le unità per cui intendono

avviare, ove ancora applicabile, la procedura di stabilizzazione prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, i posti che intendono attribuire con la riserva di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge del 28/12/2015 n. 208, o di altra eventuale procedura di stabilizzazione o di riserva di posti se già oggetto di appositi atti di indirizzo da parte della struttura regionale o commissariale, la coerenza di tali richieste con la pianificazione e programmazione regionale, con gli obiettivi attribuiti dalla Regione, con i vincolo economico-finanziari esistenti, con la programmazione strategica aziendale, con l'Atto aziendale;

2. Le Aziende predispongono, in una apposita sezione all'interno del Piano del fabbisogno a valenza triennale e del Piano annuale, le richieste di autorizzazione per il conferimento dell'incarico di struttura complessa;
3. La suddetta sezione deve indicare l'unità operativa, la disciplina di riferimento, specificando anche se è già ricoperta e la data di cessazione dell'incarico, carente, ad interim, in sostituzione, la strategicità e la rilevanza dell'unità operativa, il costo previsto;
4. Le Aziende predispongono, in una apposita sezione all'interno del Piano del fabbisogno a valenza triennale e del Piano annuale, le eventuali richieste di autorizzazione per il conferimento di incarico ex art 15 septies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., indicando le motivazioni poste alla base dell'incarico con l'obbligo di specificare le ragioni per cui non è possibile avvalersi di professionalità interne, la tipologia dell'incarico, i compiti affidati da svolgere, gli obiettivi posti e le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, la durata prevista, il trattamento economico che dovrà rispettare i criteri stabiliti dai contratti collettivi e le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi del personale;
5. La suddetta sezione deve comprendere anche la dichiarazione di rispetto della percentuale di incarichi massimi conferibili ex lege, distinta per le due tipologie di incarico del comma 1 e del comma 2 dell'art 15 septies;
6. L'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e temporaneità ed essere legato a fattispecie che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze e non deve costituire svolgimento di attività continuativa né essere meramente generico o indeterminato ma deve costituire la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dello stesso e di cui debbono costituire l'oggetto;

7. Le Aziende e gli Enti del SSR devono riportare il cronoprogramma di massima delle differenti procedure di selezione;
8. Le strutture regionali provvedono all'esame delle richieste pervenute, nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione regionale, dalla rete dell'assistenza, dai piani strategici aziendali, dagli atti aziendali, dagli obiettivi del Piano di rientro, dagli obiettivi di contenimento del costo del personale;
9. L'Azienda autorizzata all'assunzione o al conferimento dell'incarico provvede all'indizione e all'espletamento della procedura nel rispetto delle vigenti disposizioni e assicurando la massima trasparenza, pubblicità, selettività, non discriminazione e assicura un costante aggiornamento alle strutture regionali in merito all'andamento della procedura;
10. Il bando di concorso deve prevedere la clausola dell'eventuale aumento dei posti per coprire i posti non individuati mediante la procedura di mobilità nazionale;
11. La graduatoria del concorso e della procedura di mobilità ha valenza regionale, con la conseguente cancellazione dalle stesse del soggetto che accetta o che non risponde nei termini alla richiesta di assunzione di una qualsiasi Azienda del SSR;
12. Il numero dei posti messi a concorso può essere ampliato, a seguito di apposito atto regionale di autorizzazione;
13. L'assunzione dei soggetti vincitori può avvenire progressivamente e in maniera distinta;
14. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende o Enti del SSR ed essere oggetto di scorrimento solo in presenza di una espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia.

## 2 Il percorso di stabilizzazione e le procedure concorsuali straordinarie

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 recante "*Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità*", in attuazione dell'espressa riserva ex art. 4 del Decreto Legge n. 101/2013, è rivolto alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti *ex lege*; tale procedura prevede l'espletamento di apposite prove selettive riservate esclusivamente al personale di cui sopra.

Successivamente a tale decreto è stata approvata la legge n. 208/2015 che all'art.1, commi 541 e 543 così ha disposto: *“Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome: a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro; b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161; c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella*

*seduta del 2 luglio 2015; d) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 543 e 544.*

*In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi".*

La Regione, con i Decreti commissariali n. U00539/2015, n. U00154/2016, n. U00238/2016, n. 403/2016, n. U00406/2016, n. U00288/2017 ha avviato quanto previsto dalle sopra citate disposizioni nazionali e intende ora, in considerazione del sovrapporsi delle regolamentazione nazionale e in seguito alle interlocuzioni intercorse con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornare le disposizioni finora emanate in materia.

Gli atti relativi alla stabilizzazione del personale sono finalizzati anche a consentire un graduale adeguamento a quanto disposto dall'art. 9 comma 28 del decreto legge 78/2010.

## 2.1 La procedura per la stabilizzazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015

1. Le procedure di selezione ai fini della stabilizzazione ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, sono effettuate nel rispetto del numero massimo di posti vacanti in dotazione organica e necessari per l'ottimale erogazione dei livelli essenziali di assistenza e per la piena attuazione della nuova organizzazione della rete assistenziale;
2. Le disposizioni e le tabelle potranno essere successivamente integrate e/o modificate, anche in considerazione del numero definitivo di personale cessato nel corso dell'anno o di una eventuale rivalutazione della ripartizione di tale budget;
3. Ciascuna Azienda provvede all'espletamento delle procedure selettive per le discipline e per i profili autorizzati alla stessa per la stabilizzazione, con la possibilità per le Aziende di stipulare appositi accordi, con particolare riferimento per le discipline e per i profili che presentano un numero ridotto di soggetti stabilizzabili e comunque non superiore a venti, l'individuazione di un ente capofila per l'espletamento di tutta la procedura selettiva, e per tale ultima fattispecie di prevedere la trasmissione di tutta la documentazione ai competenti uffici regionali, per le opportune valutazioni;
4. In caso di espletamento della procedura selettiva di stabilizzazione da parte di un azienda capofila, è predisposta una graduatoria per ciascuna delle Aziende interessate;
5. I partecipanti alla procedura selettiva di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 devono sottoscrivere, apposita dichiarazione di aver maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura e che, in caso di dichiarazione mendace o incompleta, per entrambe le fattispecie, si determinerà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro

con le conseguenti responsabilità anche di natura penale, in capo al soggetto interessato e che le Aziende provvederanno in fase di recepimento delle domande alla verifica dei titoli e del possesso del requisito sopra richiesto, così come provvederanno in sede di approvazione della graduatoria a dare atto della sussistenza di tali elementi con l'assunzione della conseguente responsabilità in capo alla Direzione strategica in caso di controlli inesistenti o incompleti;

6. Le procedure selettive di stabilizzazione avviate da ciascuna Azienda prevedono, sia tramite la resa di apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sia tramite appositi controlli da parte dei competenti uffici aziendali, la verifica del rispetto da parte dei soggetti partecipanti alla selezione dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 così come il rispetto delle disposizioni statali, regionali e del Commissario ad acta in materia di assunzione di personale e di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo sin d'ora che il mancato rispetto di tali norme determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle conseguenti responsabilità sia in capo al soggetto che abbia reso una dichiarazione mendace sia in capo alle strutture amministrative e vertice delle Aziende;
7. La stabilizzazione del personale avviene mediante l'effettuazione di apposita procedura che, oltre a considerare il percorso formativo e professionale svolto dai soggetti interessati, preveda una prova scritta costituita da almeno cinque domande a risposta sintetica vertenti sulla disciplina o sulla materia di competenza, una domanda di organizzazione sanitaria e per il personale dirigenziale una ulteriore domanda a carattere gestionale-organizzativo e un colloquio orale conclusivo;
8. Le procedure di selezione sono svolte, per ciascuna disciplina o per ciascun profilo, da una apposita Commissione composta da un membro designato dalla Regione con funzioni di Presidente, un membro designato dall'Azienda- non dipendente della stessa- per la disciplina di competenza per l'area della Dirigenza o per profilo per l'area Comparto, da un membro sorteggiato dall'Azienda nonché da un dipendente di categoria D del profilo amministrativo dell'Azienda con funzioni di segretario;
9. La graduatoria finale di tale procedura di stabilizzazione potrà essere utilizzata da altre Aziende o Enti del SSR ed essere oggetto di scorrimento solo in presenza di

una espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia;

10. È applicabile, solo per la procedura di stabilizzazione prevista dal D.P.C.M. del 6 marzo 2015, la procedura c.d. di "opzione" prevista dal Decreto del Commissario ad acta n. U00156/2016, sempre solo in presenza di una espressa autorizzazione della struttura regionale e nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia;
11. La Regione può effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali;

2.2 La procedura per i concorsi straordinari di cui al comma 543 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, per come modificato dall'art. 10, comma 10, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/2/2017 e successivamente dall'art. 20 comma 10 del Decreto Legislativo n. 75 del 25/5/2017

1. L'autorizzazione data con il Decreto commissariale di approvazione del budget è all'avvio ed espletamento delle procedure selettive di concorso pubblico e per quanto attiene all'immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali straordinarie, è necessario un apposito e successivo atto di autorizzazione per la loro assunzione;
2. L'autorizzazione all'indizione delle procedure concorsuali riguarda unicamente i profili previsti dall'art. 1 comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.;

3. Le disposizioni e le tabelle potranno essere successivamente integrate e/o modificate, anche in considerazione del numero definitivo di personale cessato nel corso dell'anno o di una eventuale rivalutazione della ripartizione di tale budget;
4. I concorsi sono indetti da una Azienda incaricata, con la previsione di altre Aziende aggregate che possono attingere in via prioritaria dalla graduatoria;
5. Le procedure concorsuali pubbliche, indette, pubblicate ed espletate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, da parte di una Azienda o di un Ente del Servizio Sanitario regionale rientrano nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto assumono natura di atto concorsuale di livello regionale;
6. Il bando di concorso indica il numero dei posti per cui opera la riserva di cui all'art. 1 comma 543 della legge n. 208/2015 suddivisa per Azienda o per Ente del S.S.R.; il bando di concorso riporta per i posti non riservati il numero attribuito all'Azienda incaricata e all'Azienda/e aggregata/e;
7. Il bando di concorso indica il numero dei posti non riservati per cui avviare la procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e il numero dei posti per cui avviare la procedura concorsuale, che devono corrispondere al totale dei posti non riservati;
8. Il bando di concorso prevede che la procedura di mobilità, per il numero di posti e per la tipologia di personale attribuito alle Aziende ed Enti del SSR, è indetta, espletata e gestita direttamente dall'Azienda o dall'Ente interessato, per come riportato nelle tabelle allegate al presente atto, fermo rimanendo l'unitarietà del concorso e le disposizioni in merito ai posti assegnati suddivisi per come riportato nella richiamate tabelle;
9. Il bando di concorso deve prevedere la clausola dell'eventuale aumento dei posti per coprire i posti non individuati mediante la procedura di mobilità nazionale;
10. La graduatoria del concorso e della procedura di mobilità ha valenza regionale, con la conseguente cancellazione dalle stesse del soggetto che accetta o che non risponde nei termini alla richiesta di assunzione dell'Azienda;
11. Il numero dei posti messi a concorso può essere ampliato, a seguito di apposito atto regionale di autorizzazione;

12. L'assunzione dei soggetti vincitori avviene progressivamente e in maniera distinta in considerazione del carattere straordinario delle procedure concorsuali e della particolare tutela prevista dall'art. 1 comma 543 per i soggetti ivi indicati, in quanto finalizzata all'effettiva attuazione della normativa comunitaria in materia di organizzazione dei turni di lavoro;
13. I concorsi, indetti anche ai sensi dell'art. 1 comma 543 della legge n. 208/2015, sono gestiti dall'Azienda incaricata che provvede all'approvazione della graduatoria finale di merito e alla ripartizione dei vincitori, prevedendo, altresì, una tempistica delle assunzioni, che possono essere distinte tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 543 e i soggetti non in possesso;
14. I concorsi possono prevedere, per i soggetti che intendono godere della riserva dei posti ex art. 1 comma 543, l'attribuzione di un specifico punteggio, nell'ambito della valutazione dei titoli, per l'attività svolta presso l'Azienda che si indica come sede di destinazione preferita;
15. I partecipanti alla procedura selettiva di cui alla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma 543 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 devono sottoscrivere apposita dichiarazione di aver maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con altro tipo di contratto, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura; in caso di dichiarazione mendace o incompleta si determinerà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con le conseguenti responsabilità anche di natura penale, in capo al soggetto interessato;
16. Le Aziende provvederanno in fase di recepimento delle domande alla verifica dei titoli e del possesso del requisito sopra richiesto, così come provvederanno in sede di approvazione della graduatoria a dare atto della sussistenza di tali elementi con l'assunzione della conseguente responsabilità in capo alla Direzione strategica in caso di controlli inesistenti o incompleti;
17. La Regione può effettuare controlli, verifiche, ispezioni in ogni singola fase del procedimento di selezione e successivamente alla conclusione dello stesso, che potranno determinare anche la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato così come l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti

della direzione strategica aziendale, così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali;

### 3 La procedura di contestazione nei confronti dei Direttori Generali

L'assunzione di una o più unità di personale da parte di un'Azienda del Servizio Sanitario Regionale, deve essere effettuata nel rispetto del budget assunzionale per come descritto nei precedenti paragrafi o dei criteri indicati per l'assunzione.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'attivazione della procedura per l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale che ha perpetrato la violazione con cessazione dello stesso dall'incarico e la con trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per le determinazioni di competenza.

Le contestazioni attengono alle violazioni di quanto previsto dal Programma Operativo in materia di personale e in generale al mancato rispetto di tutta la normativa, sia statale che regionale così come delle disposizioni commissariali in materia di personale e gestione dello stesso nell'ambito del SSR.

Le contestazioni verranno effettuate secondo la seguente procedura;

- a) l'Area Risorse Umane segnala i casi di violazione delle disposizioni sopra richiamate all'Area Affari Generali e al Direttore della Direzione Salute e Politiche Sociali;
- b) la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali procede alla contestazione di ogni singolo addebito, esponendo i fatti costitutivi dello stesso ed assegnando al Direttore Generale interessato un termine di 30 giorni per trasmettere le controdeduzioni ed eventuali documenti;
- c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, la violazione deve considerarsi accertata e la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali istruisce il procedimento preordinato all'adozione delle misure stabilite al successivo punto e), fatte salve le ulteriori determinazioni del caso da assumere in conformità alla normativa vigente;

- d) in caso di esito negativo della valutazione della documentazione inviata dal Direttore Generale interessato la violazione deve considerarsi accertata e la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali procede ai sensi del successivo punto;
- e) all'esito del procedimento sopra delineato, la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali comunica l'esito delle verifiche all'organismo preposto alla valutazione dell'attività dei Direttori Generali affinché proceda ai sensi dell'art.3-bis, commi 6 e 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i. ed al Commissario ad acta per le valutazioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e s.m.i., nonché, in caso di accertamento di violazioni, procede alla trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Tab. 1 - Budget assunzionale 2017 ripartito per Azienda

AZIENDA	Budget Stabilizzazioni ex DPCM 06.03.2015	Budget bandi assunzioni ex L. 208/2015 e DCA 385/2016			Totale Budget
		di cui riservati ex L. 208/2015	di cui non riservati ex L. 208/2015	di cui proroga ex DCA 385/2016	
<i>Valori in €</i>					
RM1	93.577	122.551	1.264.177	119.085	1.599.389
RM2	359.270	119.644	1.342.220	187.800	2.008.934
RM3	125.753	32.523	485.926	65.294	709.497
RM4	227.194	112.679	391.665	-	731.538
RM5	180.189	201.528	636.933	50.400	1.069.050
RM6	383.835	48.785	679.528	-	1.112.148
VT	168.553	357.364	561.429	-	1.087.346
RI	33.139	361.839	323.311	-	718.289
LT	505.758	-	658.231	-	1.163.989
FR	666.238	97.569	787.939	-	1.551.747
SCF	188.574	230.568	884.740	432.931	1.736.814
SGA	4.260	65.046	636.933	172.906	879.145
PUI	364.224	422.801	453.019	98.709	1.338.753
IFO	33.231	81.308	259.417	-	373.956
INMI	12.995	-	75.503	-	88.498
SA	41.258	113.831	302.013	85.753	542.855
PTV	-	481.509	85.192	315.193	881.893
ARES	64.520	-	211.326	-	275.845
<b>TOTALE</b>	<b>3.452.568</b>	<b>2.849.545</b>	<b>10.039.500</b>	<b>1.528.072</b>	<b>17.869.684</b>